

**COSI' LE PENSIONI
ENPAM FONDO GENERALE
NEL 2016**


**MINIGUIDA
PREVIDENZIALE**

A CURA DI

MARCO PERELLI ERCOLINI

2016

AUTORE



Marco Perelli Ercolini

Medico chirurgo ospedaliero – già pubblicista
Specialista in Chirurgia generale, Chirurgia plastica ricostruttiva e
Chirurgia pediatrica
Libero docente in Patologia speciale chirurgica e Propedeutica clinica
Membro dell'Accademia Medicorum Litteratorum
Già collaboratore di Corriere Medico
Socio fondatore della SNAMID
Già Consigliere tesoriere dell'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Milano
Già Consigliere della Federazione regionale degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia
Membro del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM dal 2000 al 2010
Vice presidente vicario della Feder.S.P.eV.
Presidente Regionale della Feder.S.P.eV.
Membro dell'Osservatorio previdenziale pensionati ENPAM
Cavaliere e Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana
Esperto in materia previdenziale e normative ospedaliere

INDICE

1. L'ENPAM - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

2. IL FONDO GENERALE

- **L'ISCRIZIONE**
 - L'obbligo di iscrizione
 - Le modalità per l'iscrizione
 - Da quando decorre l'obbligo del versamento contributivo
- **LA CONTRIBUZIONE**
 - La contribuzione
 - La prosecuzione della contribuzione
 - L'ammontare del contributo della Quota A
 - Il versamento dei contributi della Quota A
 - Le modalità dei versamenti della Quota A
 - I contributi della Quota B
 - Come si calcola l'ammontare del contributo della Quota B
 - Le modalità di versamento dei contributi della Quota B
 - Il termine ultimo per il pagamento
 - Il pagamento può essere rateizzato
 - Ai fini fiscali
- **I RISCATTI**
 - I requisiti e i periodi ammessi al riscatto
 - L'esclusione dal riscatto
 - I benefici derivanti dal riscatto
- **L'ALLINEAMENTO**
 - L'allineamento dei contributi fissi
 - L'allineamento dei contributi relativi alla quota B proporzionali al reddito
 - I contributi per l'allineamento ai fini fiscali
- **LE PRESTAZIONI**
 - La pensione ordinaria
 - I requisiti
 - La decorrenza
 - La determinazione della prestazione
 - La pensione anticipata
 - La pensione di invalidità
 - I requisiti
 - La decorrenza
 - La determinazione della prestazione
 - La pensione ai superstiti aventi diritto
 - Gli aventi titolo
 - I requisiti


- La decorrenza della pensione
 - La determinazione della prestazione
 - Le percentuali di pensione in favore dei superstiti
 - La perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità
 - Le nuove prestazioni di invalidità e premorienza
- **LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI**
 - **IL CUMULO DI PIU' PENSIONI**
 - **IL CUMULO PENSIONE-ALTRI REDDITI DI LAVORO**
 - **LA RINCONGIUNZIONE DI CONTRIBUTI PRESSO ALTRE CASSE PREVIDENZIALI**
 - **LA PRESCRIZIONE DEI RATEI DI PENSIONE**
 - **LA RICHIESTA DEGLI ARRETRATI**
 - **LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI INEFFICACI A PENSIONE**
 - **PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E AGGIUNTIVE ALL'ISCRITTO E AI SUPERSTITI**

ENPAM

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

E' la Cassa previdenziale di tutti i medici chirurghi e odontoiatri (Fondo di Previdenza Generale). L'obbligo di iscrizione al Fondo di Previdenza Generale cade su tutti i medici chirurghi e gli odontoiatri a partire dal mese successivo all'iscrizione al rispettivo Albo professionale e sino al compimento dell'età pensionabile.

Sono gestiti, inoltre, dei Fondi Speciali di Previdenza, cui sono iscritti i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri convenzionati e accreditati col Servizio Sanitario Nazionale e, precisamente, il Fondo dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di libera scelta e dei Medici di guardia medica, il Fondo Specialisti Ambulatoriali e il Fondo Specialisti Esterni.



IL FONDO GENERALE

L'ISCRIZIONE

L'obbligo di iscrizione

Tutti i medici chirurghi e tutti gli odontoiatri iscritti all'Albo professionale sono iscritti obbligatoriamente all'ENPAM, conseguentemente anche il Medico di medicina generale.

Le modalità per l'iscrizione

L'iscrizione all'Albo comporta, senza alcuna domanda, anche la iscrizione al Fondo generale. Infatti sarà l'Ordine provinciale a trasmettere agli Uffici ENPAM i dati della nuova iscrizione.

Da quando decorre l'obbligo del versamento contributivo

Il contributo è dovuto dal mese successivo all'iscrizione all'Albo professionale sino al mese precedente quello di decorrenza della pensione per invalidità o al mese di compimento dell'età pensionabile (per il 2016 il 67esimo anno di età anagrafica)

LA CONTRIBUZIONE

La contribuzione

Tutti i medici chirurghi e odontoiatri iscritti all'apposito Albo professionale con età inferiore all'età pensionabile pro tempore vigente (per il 2016 il 67esimo anno di età anagrafica) sono tenuti a versare i contributi al Fondo Generale e, precisamente, una contribuzione fissa minimale (Quota A) e un contributo proporzionale al reddito (Quota B).

La prosecuzione della contribuzione

A decorrenza dal 24 luglio 2006 sia nel Fondo di previdenza generale Quota A che nel Fondo della libera professione Quota B è possibile il rinvio su base volontaria del pensionamento sino al settantesimo anno di età.

L'ammontare del contributo della Quota A

Il contributo è modulato secondo fasce d'età ed è indicizzato.

In passato, entro due anni dal compimento del 40° anno di età, si poteva richiedere di essere ammesso a versare un contributo di riscatto, per allineare la contribuzione degli anni compresi tra il 35° e il 39° a quella dovuta al 40esimo anno di età.

La norma è poi stata modificata: è stato, infatti, annullato il limite dei due anni dal compimento del 40esimo anno di età per l'inoltro della domanda di allineamento dei contributi ed è stata prevista l'estensione della possibilità di riallineamento contributivo alla fascia più alta per ogni scaglione e indipendentemente dall'età, relativamente uno o più anni a contribuzione inferiore.

Poiché il meccanismo di calcolo della pensione avviene in base al montante dei contributi versati, è ovvio che la richiesta alla contribuzione massima e il riscatto di allineamento comporteranno un assegno di pensione più alto. Inoltre, la totale deducibilità ai fini fiscali dei contributi versati anche per il riscatto di allineamento comporta un vantaggio previdenziale.

Il versamento dei contributi della Quota A

La riscossione del contributo fisso minimale avviene mediante cartella esattoriale (attualmente previo invio dell'avviso bonario da parte dell'esattore) in quattro rate (aprile, giugno, settembre e novembre di ciascun anno).

Se l'avviso bonario arriva dopo la scadenza di una o più rate, il versamento va effettuato entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

Le modalità dei versamenti della Quota A

L'importo può essere versato presso tutte le agenzie postali e bancarie utilizzando gli appositi bollettini MAV, oppure la possibilità di domiciliazione bancaria con addebito in conto corrente attivata attraverso la procedura SDD con adesione entro il 31 maggio dell'anno di riferimento del contributo.

CONTRIBUTO FISSO QUOTA «A» FONDO GENERALE ENPAM MODULATO SECONDO L'ETA' - ANNI 2015 e 2016 riscosso con cartella esattoriale

FASCE DI ETA'	2015 euro	2016 euro
per tutti gli iscritti fino al compimento del 30° anno di età	209,73	212,88
per tutti gli iscritti dal compimento del 30° anno di età fino al compimento del 35° anno di età	407,10	413,21
per tutti gli iscritti dal compimento del 35° anno di età fino al compimento del 40° anno di età	763,96	775,42
per tutti gli iscritti ultraquarantenni	1.410,90	1.432,06
per gli iscritti che entro il 31 dicembre 1989 avevano chiesto la quota ridotta	763,96	775,42
per tutti gli iscritti contributo di maternità, adozione e aborto (da versare anche da parte di chi è già coperto da altro ente previdenziale)	44,00	59,00

Sono indicizzati ogni anno. Quando il compimento dell'età fa scattare una successiva fascia contributiva, la misura del contributo annuo da pagare è determinato tenendo conto dei mesi ricadenti in ciascuna delle due fasce contributive.

I contributi della Quota B

Gli iscritti all'Albo professionale che non hanno compiuto l'età pensionabile (per il 2016 il 67esimo anno di età anagrafica) che hanno redditi da attività libero-professionale non già soggetti ad altra contribuzione previdenziale che nel loro ammontare netto (cioè dedotte le spese per la produzione) sono superiori all'equivalente del reddito coperto dal contributo fisso della Quota A, debbono versare una contribuzione nella Quota B del Fondo generale, il cui coefficiente impositivo è pari al

- 14,50 % sino ad un tetto
- 1 % sul reddito eccedente il tetto.

Coloro che contribuiscono anche ad altre forme di previdenza obbligatoria (compresi i Fondi speciali ENPAM) possono essere ammessi alla contribuzione ridotta del

- 2 % sino al tetto per chi contribuisce ad altre forma di previdenza obbligatoria
- 1 % sul reddito eccedente il tetto.

I pensionati con redditi da attività imponibile ENPAM hanno l'obbligo di versare i contributi senza la franchigia riferito al contributo fisso della Quota A o con aliquota intera o con aliquota ridotta pari al 50% dell'aliquota contributiva ordinaria (per il 2016 pari al 7,25%)

Come si calcola l'ammontare del contributo della Quota B

Dal 2003 i calcoli per i contributi da versare vengono effettuati direttamente dagli uffici ENPAM in base alla denuncia dei redditi libero professionali che il medico deve essere inoltrare all'ENPAM-Fondo della libera professione mediante raccomandata o per via telematica entro il 30 luglio di

**IL CONTRIBUTO VARIABILE MODULATO SECONDO
IL REDDITO LIBERO-PROFESSIONALE (Quota B Fondo generale)
pagabile presso qualsiasi sportello della Banca Popolare di Sondrio sul conto ENPAM
oppure mediante MAV**

- **aliquota:** da lire 8.064.000 a lire 60 milioni indicizzati ogni anno (*):
 - 12,50 % (aliquota iniziale), attualmente l'aliquota ordinaria è pari al 14,50% (**)
 - 2 % - a domanda, coloro che sono iscritti obbligatoriamente e in via continuativa ad altro ente previdenziale
 - 1% - oltre il tetto (60 milioni di lire indicizzati ogni anno (***))
 - 50% dell'aliquota ordinaria per i pensionati
- **calcolo:** sul reddito libero-professionale dell'anno precedente non già soggetto a altra contribuzione previdenziale; ora viene effettuato dagli Uffici ENPAM in base al reddito denunciato
- **denuncia:** sull'apposito modulo reperibile sul sito dell'ENPAM o fornito dagli Ordini entro il 31 luglio di ogni anno; il mancato invio della dichiarazione comporta delle sanzioni
- **modalità della denuncia:** la denuncia può essere inoltrata per via cartacea o telematica
- **versamento:** in una unica soluzione entro il 31 ottobre di ogni anno
 - mediante la Banca popolare di Sondrio sul conto bancario ENPAM
 - oppure mediante MAV;
 - è possibile, a domanda, la rateizzazione
- **contributo ridotto del 2%:** possono chiedere il contributo ridotto coloro che possono dimostrare di essere titolari in via continuativa di una posizione previdenziale obbligatoria; l'opzione è vincolante
- **contributo dei titolari di pensione su tutto il reddito imponibile:** il 50% dell'aliquota ordinaria

(*) per il 2015- € 5.563,04 annui per gli iscritti attivi di età inferiore ai 40 anni ovvero ammessi al contributo ridotto alla Quota A

€ 10.273,85 annui per gli iscritti attivi di età superiore a 40 anni

€ 100.123,27 tetto oltre quale si paga il contributo ad aliquota 1%

I dati per il 2016 verranno resi noti dopo il dato Ufficiale Istat della svalutazione monetaria a fine gennaio 2016

(**) per il 2017 salirà al 15,50, per il 2018 al 16,50, per il 2019 al 17,50, per il 2020 al 18,50 e per il 2021 al 19,50 %

(***) 0,50 % ai fini della pensione e 0,50% di solidarietà

ciascun anno. Gli uffici provvederanno, in seguito, a comunicare all'interessato gli importi da versare con modulistica prestampata.

Per la denuncia va fatto riferimento ai redditi professionali netti ricavati dalla denuncia dei redditi dell'anno precedente.

Le modalità di versamento dei contributi della Quota B

I versamenti dei contributi riferiti alla quota B possono essere effettuati mediante l'apposito modulo presso qualsiasi sportello della Banca Popolare di Sondrio sul conto ENPAM senza aggravii di spesa oppure tramite altri Istituti di credito o gli Uffici postali.

Il termine ultimo per il pagamento

Il pagamento dei contributi della quota B, secondo quanto calcolato dagli Uffici ENPAM in base alla denuncia effettuata, va effettuato con le modalità sopra illustrate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Il pagamento può essere rateizzato

A domanda è prevista la possibilità di effettuare il pagamento ratealmente mediante addebito diretto su conto corrente in due rate (31 ottobre e 31 dicembre) oppure in cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno).

Le rate versate nell'anno successivo a quello in cui è dovuto il contributo sono maggiorate degli interessi legali.

Ai fini fiscali

Tutti i contributi sia della Quota A che quelli della Quota B sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF.

I RISCATTI

Il Fondo generale in passato non prevedeva la possibilità di riscattare gli anni del corso di laurea o di specializzazione, né il servizio militare.

Dal 1998, però limitatamente alla Quota B, sono stati ammessi al riscatto alcuni periodi.

Per la Quota A che prevede la riscossione dei contributi in misura fissa e con cartella esattoriale, non è invece prevista alcuna possibilità di riscatto, ma soltanto la ricongiunzione di periodi assicurativi o l'allineamento dei contributi alla fascia di importo più elevato.

I requisiti e i periodi ammessi al riscatto

Dal 1998, relativamente alla Quota B, gli iscritti al Fondo generale (odontoiatri e medici chirurghi) che

- non abbiano compiuto l'età pensionabile pro tempore vigente (nel 2016 il 67esimo anno di età)
- risultino ancora iscritti all'Albo (cioè non risultino cancellati o radiati)
- siano a contribuzione in misura intera
- abbiano un'anzianità contributiva di almeno 10 anni con almeno un anno di contribuzione nel triennio precedente l'inoltro della domanda
- non percepiscano dall'ENPAM trattamenti di invalidità ovvero non abbiano inoltrato domanda di invalidità
- non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi i Fondi speciali dell'ENPAM
- non abbiano rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto
- per il servizio militare o civile non aver fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie
- siano in regola con i relativi pagamenti per il riscatto di allineamento

possono riscattare:

- per un periodo massimo di 10 anni: l'attività libero-professionale prestata nei periodi antecedenti l'iscrizione al Fondo generale-Quota B reddituale
- per un periodo massimo di 10 anni: gli anni relativi alla durata del corso legale di laurea e specializzazione (non è consentito il riscatto per più titoli di specializzazione)
- a partire dal 1998: il riallineamento della contribuzione ridotta e il servizio militare.

L'esclusione dal riscatto

L'iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria (ivi compresi i Fondi speciali dell'ENPAM) o la titolarità di una pensione pubblica (INPDAP) o privata (INPS) escludono dal riscatto.

I benefici derivanti dal riscatto

Ogni anno (o frazione di anno) riscattato comporta una maggiorazione del trattamento di pensione pari ad una aliquota di rendimento

- sino al 31 dicembre 2012 dell'1,75 %
- dal 1 gennaio 2013 dell'1,25 %

L'ALLINEAMENTO

E' l'istituto che permette effettuando dei versamenti suppletivi, totalmente deducibili ai fini fiscali, di ottenere un miglior trattamento economico di pensione.

L'allineamento dei contributi fissi

E' consentito agli iscritti di età inferiore ai 40 anni di presentare domanda irrevocabile di ammissione alla contribuzione ordinaria prevista per gli ultraquarantenni.

Anche coloro che hanno compiuto il quarantesimo anno possono chiedere di effettuare il riscatto per allineare alla contribuzione della fascia più alta, nella misura in vigore nell'anno della presentazione della domanda, uno o più anni a contribuzione inferiore.

L'allineamento dei contributi relativi alla quota B proporzionali al reddito

Gli iscritti alla quota B per versamento di contributi proporzionali al reddito possono effettuare il riscatto di allineamento di uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore all'importo del contributo più elevato tra quelli versati nei tre anni coperti da contribuzione antecedenti la domanda. L'allineamento è consentito anche per gli anni in cui il versamento è stato effettuato con l'aliquota ridotta.

Non può essere ammesso al riscatto:

- chi ha compiuto 70 anni
- chi ha presentato domanda di pensione di invalidità permanente
- chi non ha completato i relativi versamenti per analogo riscatto
- chi ha rinunciato al riscatto di allineamento da meno di due anni
- chi ha una anzianità contributiva effettiva al Fondo inferiore a 5 anni
- chi non è in regola con i pagamenti relativi ai riscatti in atto per qualsiasi periodo o servizio richiesto.
- chi non ha maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l'anno della domanda.

Il riscatto avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica. Nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio si tiene conto esclusivamente dei periodi di anzianità contributiva effettiva maturati dall'iscritto alla data della

presentazione della domanda (in ogni caso, l'importo della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell'allineamento).

I contributi per l'allineamento ai fini fiscali

Tutti i contributi per l'allineamento sia nella Quota A che quelli della Quota B sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF.

LE PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate dal Fondo generale sono

- la pensione ordinaria
- la pensione per invalidità assoluta e permanente
- la pensione a favore dei superstiti.

Le pensioni erogate dal Fondo di previdenza generale sono cumulabili con tutte le prestazioni erogate dai Fondi speciali, gestiti dall'ENPAM, e con le altre prestazioni previdenziali e assicurative obbligatorie.

La pensione ordinaria e la pensione per invalidità assoluta e permanente sono reversibili a favore dei superstiti aventi diritto.

La pensione ordinaria

I requisiti

Il diritto alla pensione ordinaria matura

- al compimento dell'età pensionabile pro tempore vigente (per il 2016 il 67esimo anno di età anagrafica)
- in costanza di iscrizione al Fondo con almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

ETA' ANAGRAFICA PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE DI VECCHIAIA	
Tabella B del regolamento del Fondo generale ENPAM - 2013	
periodo	età
fino al 31.12.2012	65 anni
dall'1.1.2013 al 31.12.2013	65 anni + 6 mesi
dall'1.1.2014 al 31.12.2014	66 anni
dall'1.1.2015 al 31.12.2015	66 anni + 6 mesi
→ dall'1.1.2016 al 31.12.2016	67 anni
dall'1.1.2017 al 31.12.2017	67 anni + 6 mesi
dall'1.1.2018	68 anni

La decorrenza

Il trattamento decorre dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile pro tempore vigente (vedi tabella).

Dal 24 luglio 2006 è possibile rinviare, a domanda, il pensionamento sia della Quota A che della Quota B sino al compimento del 70esimo anno di età.

La determinazione della prestazione

La pensione è costituita dalla somma delle competenze della Quota “A” e della Quota “B”.

Quota «A»

Dal 1 gennaio 1998 tutte le pensioni ordinarie (quota A) sono calcolate in base

- **al reddito medio annuo** (calcolato mediante la ricostruzione attraverso i contributi versati, tenendo presente che l’aliquota contributiva è del 12,50 per cento)
- **rivalutato** nella misura del 75% dell’incremento percentuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
- **in relazione degli anni di contribuzione** applicando l’aliquote di:
 - 1,10% per ogni anno (o frazione per periodi inferiori all’anno) di contribuzione compreso entro il 31 dicembre 1997
 - 1,75% per ogni anno (o frazioni per periodi inferiori all’anno) di contribuzione a partire dal 1 gennaio 1998 sino 31 luglio 2006
 - 1,50% per ogni anno (o frazione per periodi inferiori all’anno) di contribuzione a partire dal 1 agosto 2006 in poi.

Dal 1 gennaio 2013 la pensione del Fondo generale Quota A si determina secondo il sistema contributivo previsto dalla legge 335/1995, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento della decorrenza della pensione (tabella E allegata al Regolamento del Fondo).

Per la Quota «A» la rivalutazione dei redditi virtuali (8 volte il contributo versato) riferiti agli anni sino al 31 dicembre 2012, per il calcolo delle prestazioni, è pari al 75% dell’indice Istat di svalutazione.

Dal 2013 la rivalutazione avviene secondo quanto previsto dalla Legge 335/1995 secondo il Pil nominale.

Quota «B»

La misura della quota proporzionale (quota B) è determinata sommando quattro quote: la prima è legata ai versamenti con aliquota ordinaria, la seconda alla forma ridotta del 2 per cento sul reddito libero-professionale, la terza col contributo dell’1% e la quarta legata al riscatto di allineamento (reddito medio annuo ricostruito coi soli incrementi contributivi conseguiti per effetto del riscatto di allineamento: aliquota di rendimento pro tempore vigente per la contribuzione ordinaria per ogni anno, calcolando in via proporzionale le eventuali frazioni di anno, in relazione ai periodi di contribuzione oggetto dell’allineamento).

Per i titolari di pensione che continuano una attività professionale ogni terzo anno gli uffici Enpam aggiornano la pensione in base ai contributi versati secondo le aliquote di contribuzione effettuata.

Le rivalutazioni annue sono nella misura del 100% dell’indice di svalutazione Istat sino al 31 dicembre 1997 e del 75% dal 1 gennaio 1998 sino al 31 dicembre 2012; dal 2013 l’indice Istat di svalutazione è applicato al 75% per coloro che hanno compiuto i 50 anni e al 100 % per gli infracinquantenni e per le somme del riscatto di allineamento.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2013 se l’età di chi presenta la domanda di pensione è superiore all’età pensionabile pro tempo vigente, per i periodi successivi a tale data e alla suddetta età, l’aliquota di rendimento è maggiorata del 20%.

TABELLA E

Tabella dei coefficienti di trasformazione

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	4,304	4,313	4,323	4,332	4,341	4,351	4,360	4,369	4,379	4,388	4,397	4,407
58	4,416	4,426	4,436	4,446	4,456	4,466	4,476	4,485	4,495	4,505	4,515	4,525
59	4,535	4,546	4,556	4,567	4,577	4,588	4,598	4,609	4,619	4,630	4,640	4,651
60	4,661	4,672	4,684	4,695	4,706	4,717	4,729	4,740	4,751	4,762	4,774	4,785
61	4,796	4,808	4,820	4,832	4,844	4,856	4,868	4,880	4,892	4,904	4,916	4,928
62	4,940	4,953	4,966	4,979	4,991	5,004	5,017	5,030	5,043	5,056	5,068	5,081
63	5,094	5,108	5,122	5,135	5,149	5,163	5,177	5,190	5,204	5,218	5,232	5,245
64	5,259	5,274	5,288	5,303	5,318	5,332	5,347	5,362	5,376	5,391	5,406	5,420
65	5,435	5,451	5,467	5,482	5,498	5,514	5,530	5,545	5,561	5,577	5,593	5,608
66	5,624	5,641	5,658	5,675	5,691	5,708	5,725	5,742	5,759	5,776	5,792	5,809
67	5,826	5,844	5,863	5,881	5,899	5,918	5,936	5,954	5,973	5,991	6,009	6,028
68	6,046	6,066	6,086	6,105	6,125	6,145	6,165	6,184	6,204	6,224	6,244	6,263
69	6,283	6,305	6,326	6,348	6,369	6,391	6,412	6,434	6,455	6,477	6,498	6,520
70	6,541	6,564	6,588	6,611	6,635	6,658	6,682	6,705	6,728	6,752	6,775	6,799
71	6,822	6,847	6,873	6,898	6,924	6,949	6,975	7,000	7,025	7,051	7,076	7,102
72	7,127	7,155	7,182	7,210	7,237	7,265	7,293	7,320	7,348	7,375	7,403	7,430
73	7,458	7,488	7,518	7,548	7,578	7,608	7,638	7,668	7,698	7,728	7,758	7,788
74	7,818	7,851	7,884	7,916	7,949	7,982	8,015	8,047	8,080	8,113	8,146	8,178
75	8,211	8,247	8,282	8,318	8,353	8,389	8,424	8,460	8,495	8,531	8,566	8,602
76	8,637	8,676	8,715	8,754	8,793	8,832	8,871	8,910	8,949	8,988	9,027	9,066
77	9,105	9,148	9,191	9,234	9,277	9,320	9,363	9,406	9,449	9,492	9,535	9,578
78	9,621	9,668	9,715	9,762	9,808	9,855	9,902	9,949	9,996	10,043	10,089	10,136
79	10,183	10,235	10,286	10,338	10,390	10,441	10,493	10,545	10,596	10,648	10,700	10,751
80	10,803											

La pensione anticipata

Quota «A»

Col nuovo regolamento del Fondo generale è possibile andare in pensione ancora al compimento del 65esimo anno di età con almeno 20 anni di anzianità contributiva al Fondo generale Quota «A». Va inoltrata domanda prima del compimento dei 65 anni, optando per il calcolo di tutti i periodi di iscrizione al Fondo generale Quota «A» in base al contributivo puro (come legge 335/95).

Quota «B»

Dal 1 gennaio 2013 col nuovo regolamento è ammessa la pensione anticipata del Fondo generale Quota «B» pur continuando la professione.

Requisiti: 30 anni di laurea e 42 anni di contribuzione senza limiti di età oppure 30 anni di laurea, 35 anni di contribuzione effettiva o riscattata unitamente al requisito dell'età anagrafica come previsto dalla tabella C del regolamento. Per il 2016 il requisito è aver compiuto il 61esimo anno di età.

ETA' ANAGRAFICA PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA	
Tabella C del regolamento del Fondo generale ENPAM - 2013	
periodo	età
fino al 31.12.2012	58 anni
dall'1.1.2013 al 31.12.2013	59 anni + 6 mesi
dall'1.1.2014 al 31.12.2014	60 anni
dall'1.1.2015 al 31.12.2015	60 anni + 6 mesi
 dall'1.1.2016 al 31.12.2016	61 anni
dall'1.1.2017 al 31.12.2017	61 anni + 6 mesi
dall'1.1.2018	62 anni

La prestazione viene determinata con le stesse modalità di calcolo del trattamento del trattamento ordinario di vecchiaia col l'applicazione dei coefficienti di adeguamento alle speranze di vita.

COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO ALLE ASPETTATIVE DI VITA APPLICABILI NEL 2016	
Regolamento ENPAM del Fondo di previdenza generale	
età	coefficiente
55	-33,96 %
56	-32,00 %
57	-29,92 %
58	27,71 %
59	-25,37 %
60	-22,88 %
61	-20,23 %
62	-17,40 %
63	-14,39 %
64	-11,16 %
65	-7,71 %
66	-4,00 %

La pensione di invalidità

I requisiti

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti che

- in costanza di contribuzione al Fondo
- prima del compimento del 65esimo anno di età
- per infortunio o malattia divengono inabili *-in modo assoluto e permanente-* all'esercizio dell'attività professionale
- presentano la domanda prima del compimento dell'età pensionabile pro tempore vigente.

La pensione di invalidità non è prevista per inabilità parziale (è allo studio tale possibilità).

Per la pensione di invalidità non è prescritto un minimo di anzianità contributiva per la Quota A, mentre per la Quota B è richiesto almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione (in mancanza, l'iscritto ha diritto ad un trattamento calcolato secondo i criteri della pensione ordinaria, senza alcuna maggiorazione).

La decorrenza

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dall'attività ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda, se la domanda è posteriore alla cessazione.

La determinazione della prestazione

Il trattamento è costituito dalla somma della Quota "A" e della Quota "B".

La Quota "A" si determina sommando due quote di pensione:

- sino al 31 dicembre 2012 calcolo con le modalità della pensione ordinaria
- dal 1 gennaio 2013 secondo le modalità previste dalla legge 335/1995 e precisamente
 - il montante contributivo viene incrementato di una ulteriore quota di contribuzione relativa al periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente, fino ad un massimo di 10 anni, computata in relazione alla media dei contributi degli ultimi 5 anni, rivalutati secondo l'indice Istat ed aumentati di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione. L'anzianità complessiva non deve però superare i 40 anni
 - tale montante contributivo va moltiplicato per il coefficiente di trasformazione in relazione all'età anagrafica; se quest'è inferiore a 57 anni, si prende quale coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni.

Per la Quota "B" si calcola come per la pensione ordinaria, aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti all'età pensionabile pro tempore vigente (67 anni per il 2016), con un massimo di 10 anni. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l'aumento dell'anzianità è calcolato proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione. Inoltre l'iscritto per la maggiorazione, deve possedere almeno un anno di contribuzione nella gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione. In caso contrario ha diritto ad un trattamento calcolato secondo i criteri della pensione ordinaria.

La pensione ai superstiti aventi diritto

Gli aventi titolo

Sono considerati superstiti aventi diritto:

- il coniuge
- i figli sino al compimento del 21esimo anno di età
- i figli sino al compimento degli studi e comunque non oltre il 26esimo anno di età

Si prescinde dall'età nel caso in cui, prima del decesso, risultino a carico del de cuius ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo accertata dall'apposito Commissione Medica.

ovvero in loro assenza gli ascendenti e i collaterali a carico:

- i nipoti di ascendenti viventi a carico dell'iscritto al momento del decesso, equiparandoli ai figli legittimi e legittimati

I requisiti

Il decesso dell'iscritto in attività di esercizio.

La decorrenza della pensione

Dal primo giorno del mese successivo al decesso.

La determinazione della prestazione

Spetta un trattamento determinato applicando l'aliquota prevista sul trattamento virtuale come se l'iscritto deceduto fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso.

Le percentuali di pensione in favore dei superstiti

L'aliquota per il coniuge superstite è pari al 70 %; quando il coniuge concorre con i figli aventi diritto l'aliquota è ridotta al 60 %.

ALIQUTA DI PENSIONE AI FIGLI			
Senza coniuge superstite		Con coniuge superstite	
1 figlio solo	80 %	1 figlio solo	20 %
2 figli	90 %	2 o più figli	40 %
3 o più figli	100 %		

In assenza del coniuge o di figli, la pensione indiretta può competere ai genitori dell'iscritto deceduto se a carico dell'iscritto prima del decesso.

In assenza del coniuge, di figli o dei genitori, la pensione indiretta può essere corrisposta ai fratelli o alle sorelle dell'iscritto deceduto a condizione che siano a suo carico al momento del decesso e totalmente inabili al lavoro proficuo.

Le aliquote per il trattamento ad altre categorie di superstiti sono:

- per uno o entrambi i genitori 60% della pensione
- per un solo collaterale avente diritto..... 40% della pensione
- per due collaterali aventi diritto..... 50% della pensione
- per tre o più collaterali aventi diritto..... 60% della pensione

La perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità

- I figli perdono il diritto alla pensione al compimento del 21esimo anno di età oppure se studenti al conseguimento del titolo di studio e comunque non oltre il 26esimo anno di età.
- Il coniuge superstite, quando passa a nuove nozze, perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio. Al coniuge superstite che cessa dal diritto alla pensione per aver contratto nuovo matrimonio, spetta un assegno una tantum, pari a due annualità della sua quota di pensione, calcolate sulla base dell'importo lordo percepito nell'ultimo mese, comprensivo dell'indicizzazione ISTAT sino al quel momento maturata.

Le nuove prestazioni di invalidità e premorienza

Con l'approvazione con nota 3 marzo 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali della delibera ENPAM numero 2 del 15 febbraio 2002, in caso di invalidità o premorienza agli eredi sono garantiti trattamenti economici minimi per rafforzare una maggior tutela previdenziale agli iscritti che possono contare su posizioni previdenziali di ridotta entità.

In caso di invalidità assoluta e permanente o di premorienza del medico, la Cassa previdenziale dell'ENPAM garantisce al medico invalido o in caso di morte agli eredi aventi titolo un trattamento pensionistico minimo indipendentemente dall'età e dai contributi versati, in presenza degli eventi tutelati a partire dal 1 gennaio 1998.

Il trattamento al 1 gennaio 1998 è pari a €. 10.845,59, indicizzato ogni anno al 100 per cento dell'indice ISTAT. Per l'anno 2015 il trattamento complessivo è stato di € 15.097,23.

Ai fini della determinazione dell'incremento erogato a ciascun interessato si calcola la pensione di invalidità assoluta e permanente o di premorienza in base alle norme previste dai regolamenti in vigore e se la somma delle pensioni risulta inferiore al minimo previsto per l'anno di decorrenza, verrà corrisposta la differenza.

Nel calcolo si tiene conto non solo delle pensioni ENPAM, ma anche di quelle a carico di altri Enti di previdenza obbligatoria.

In caso di più pensioni l'eventuale integrazione al minimo verrà corrisposto in proporzione agli importi di ciascuna delle pensioni erogate.

LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

Le pensioni ordinarie, di invalidità e ai superstiti, erogate dal Fondo, sono soggette a rivalutazione annuale nella misura del 75 % dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'ISTAT.

A partire dal 1 gennaio 2007 la rivalutazione per le somme di pensione ENPAM eccedenti 4 volte il minimo INPS è pari al 50% dell'indice ISTAT.

La rivalutazione per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno decorre a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.

IL CUMULO DI PIU' PENSIONI

La pensione non è incompatibile con altre prestazioni pensionistiche.

In particolare, l'iscritto o il pensionato del Fondo, che sia coniuge superstite di altro iscritto o pensionato del Fondo, può cumulare la propria pensione ordinaria o di invalidità con quella indiretta o di reversibilità.

Le decurtazioni sulle pensioni indirette o di reversibilità del coniuge superstite senza figli a carico, previste per le pensioni INPS o exINPDAP, non operano sulle pensioni ENPAM.

Gli orfani di entrambi i genitori, ambedue iscritti o pensionati del Fondo, hanno diritto al cumulo dei trattamenti, calcolati sulla pensione di ciascun genitore deceduto.

I genitori e i collaterali, se superstiti aventi diritto di più iscritti o pensionati al Fondo, hanno diritto al cumulo delle pensioni, calcolate su quanto di spettanza di ciascun iscritto o pensionato deceduto.

IL CUMULO PENSIONE-ALTRI REDDITI DI LAVORO

La pensione del Fondo generale non è incompatibile con altri redditi da lavoro.

LA RINCONGIUNZIONE DI CONTRIBUTI PRESSO ALTRE CASSE PREVIDENZIALI

In base alla legge 45/90, che opera solo nei riguardi della Quota “A”, si possono ricongiungere al Fondo generale i periodi di contribuzione esistenti presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

I periodi ricongiunti antecedenti l’iscrizione al Fondo generale sono utili sia agli effetti dell’aumento dell’anzianità contributiva, sia del computo del compenso medio annuo preso a base per il calcolo della pensione.

Al contrario, i periodi ricongiunti coincidenti con l’iscrizione e la contribuzione al Fondo sono utili solo agli effetti della determinazione del compenso medio annuo preso a base per il calcolo del trattamento di pensione (ai fini del calcolo del compenso annuo medio relativamente ai periodi ricongiunti riferiti ad attività non effettiva, con eccezione dei periodi riscattati per il corso di laurea o di specializzazione, nonché ai periodi relativi a contribuzione in misura fissa si assume quale compenso il decuplo dei contributi trasferiti).

Gli anni riscattati presso altre gestioni previdenziali relativi al corso legale di laurea e di specialità, se ricongiunti, sono utili agli effetti dell’aumento dell’anzianità contributiva e della maggior misura della pensione.

I medici iscritti al Fondo con un’anzianità contributiva continuativa di almeno 10 anni, al compimento dell’età pensionabile pro tempore vigente (67 anni nel 2016) possono chiedere la ricongiunzione dei periodi contributivi esistenti presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, inefficaci per il diritto a pensione (in base alla sentenza 61/99 della Corte costituzionale e al Decreto legislativo sulla totalizzazione potrebbero servire per una totalizzazione dei contributi inefficaci da soli per un trattamento di pensione, ma utili per un trattamento economico in base al maturato in ciascun ente, anche se sulla totalizzazione, in prima lettura, sembrerebbe che i periodi da totalizzare non possano essere coincidenti con altri periodi della previdenza obbligatoria).

LA PRESCRIZIONE DEI RATEI DI PENSIONE

I ratei di pensione arretrati si prescrivono a cinque anni.

I ratei di pensione arretrati non sono soggetti a rivalutazione e non danno diritto agli interessi.

LA RICHIESTA DEGLI ARRETRATI

Se la domanda di pensione viene presentata dopo i cinque anni, la pensione decorre dal mese successivo alla presentazione con pagamento degli arretrati per un massimo di cinque annualità, senza interessi.

LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI INEFFICACI A PENSIONE

Una anzianità contributiva e di iscrizione all’Albo inferiore a cinque anni che non dà diritto alla pensione ordinaria, al compimento del 65esimo anno di età dà diritto alla restituzione dell’88 % dei contributi versati, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50 %.

In caso di morte dell’odontoiatra già cancellato o radiato dagli albi professionali, tali somme vengono liquidate ai superstiti aventi diritto.

LPRESTAZIONI ASSISTENZIALI E AGGIUNTIVE ALL'ISCRITTO E AI SUPERSTITI

L'iscrizione al Fondo Generale ENPAM comporta il diritto a prestazioni assistenziali sia per l'iscritto che per i suoi superstiti che versino in condizioni economiche disagiate qualora siano colpiti da infortunio, malattia o da eventi di particolare gravità. Il reddito complessivo non deve essere superiore a sei volte il minimo INPS riferito all'anno precedente, maggiorato di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

Possono essere richieste prestazioni assistenziali straordinarie per

- spese per interventi chirurgici;
- cure sanitarie e fisioterapiche non a carico del S.S.N.;
- spese di assistenza a anziani, malati non autosufficienti, portatori di handicap;
- difficoltà contingenti del nucleo familiare, sopravvenute entro dodici mesi successivi alla malattia o al decesso dell'iscritto;
- spese funerarie;
- spese straordinarie per eventi imprevisti.

Tali prestazioni non possono, di norma, superare un determinato importo fissato annualmente e non possono essere richieste più di due volte all'anno.

Anche al di fuori delle tipologia di cui sopra possono essere concesse prestazioni straordinarie di un determinato importo, fissato annualmente, se il reddito complessivo del nucleo familiare non raggiunge determinati importi (lo scorso anno € 13.787,25).

Sono previsti inoltre sussidi nei seguenti casi:

- a orfani ai fini scolastici;
- per ospitalità in case di riposo;
- per assistenza domiciliare;
- per calamità naturali con danni agli immobili adibiti a prima casa o a studio professionale del richiedente con contributo una tantum o pagamento degli oneri per interessi su mutui per acquisto, ricostruzione o riparazione della casa o dello studio con un tetto agli importi e per un periodo non superiore ai cinque anni.

Per gli iscritti al Fondo generale Quota B da almeno un anno nel triennio anteriore alla domanda, con reddito complessivo non superiore a sei volte il minimo INPS riferito all'anno precedente, maggiorato di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente, sono previsti:

- prestazioni assistenziali per invalidità temporanea per malattia, o infortunio che determinino inabilità all'esercizio professionale e conseguente sospensione dell'attività;
- prestazioni assistenziali straordinarie nei casi di invalidità e premorienza;
- sussidi assistenziali aggiuntivi per assistenza domiciliare;
- interventi aggiuntivi a quanto già previsto a carico della Quota A, per calamità naturali.

Ai fini delle prestazioni assistenziali per calamità naturali non si tiene conto del limite reddituale.